

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 2287

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa del senatore DANIELI Paolo

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 28 MAGGIO 2003

—————

Riforma dell’istituto della legittima difesa

—————

ONOREVOLI SENATORI. - L'aumento della criminalità diffusa avvenuto nell'ultimo decennio in concomitanza con l'esplosione del fenomeno immigratorio ha fatto registrare un numero sempre maggiore di violenze, di furti e di altri reati ai danni dei cittadini italiani.

Furti e rapine nelle case e in vari esercizi commerciali, violenze sessuali ed omicidi generano uno stato di generale insicurezza che diventa insopportabile quando ci si sente minacciati all'interno della propria casa, che per tutti è il luogo più intimo, dove è collocata la sede degli affetti e della famiglia.

Chiunque abbia avuto un furto nel proprio domicilio sa di aver provato, al di là della rabbia per il danno e la prevaricazione subiti, un senso di indignazione e di ribellione per la profanazione di qualcosa di sacro, qual è appunto percepita la casa.

L'insicurezza ed il disagio sono ulteriormente accresciuti dalla consapevolezza che ben poco possono fare le forze dell'ordine, a fronte della mole esagerata di questa tipologia di reati.

Tale consapevolezza, particolarmente evidente nel contesto storico che stiamo vivendo, è comunque patrimonio comune del diritto di diverse culture, tanto che i legislatori fin dai tempi più antichi hanno contemplato la difesa legittima del cittadino, non essendo ipotizzabile la presenza ovunque delle forze dell'ordine.

Anche il codice penale italiano prevede la difesa legittima e all'articolo 52 recita:

«Non è punibile chi ha commesso il fatto, per esservi stato costretto dalla necessità di difendere un diritto proprio od altrui contro il pericolo attuale di una offesa ingiusta, sempre che la difesa sia proporzionata all'offesa».

In base al cosiddetto criterio di proporzionalità il soggetto che si difende da un'aggressione viene sottoposto a procedimento penale, per accertare se vi sia stata o meno «giusta proporzione» nell'azione di difesa.

La giurisprudenza, guidata quasi sempre da una mentalità favorevole al povero assalitore, contempla nella fattispecie una miriade di casi nei quali, per valutare la giusta proporzionalità, vengono presi in considerazione ad esempio la reiterazione di colpi, la parte del corpo cui è stato diretto il colpo, l'uso dell'arma da fuoco nei confronti di un assalitore armato di un'arma impropria, e via dicendo.

Ma non sempre si tiene nel giusto conto il particolare stato d'animo in cui viene a trovarsi il soggetto aggredito, dal quale certamente non si può pretendere un sangue freddo così eccezionale da rappresentarsi, nella terrificante situazione psicologica in cui si ritrova di fronte ad un'aggressione che pone in pericolo la sua vita ed i suoi beni, gli effettivi limiti della proporzionalità o il punto ideale in cui dovrebbe essere colpito il soggetto assalitore.

Questo vale in maniera particolare quando l'aggressione avviene nel domicilio dell'aggredito, il quale viene a trovarsi in una situazione emotiva tale da non consentirgli una valutazione razionale di ciò che sta accadendo e delle contromisure da adottare e nella stragrande maggioranza dei casi ha una reazione istintiva, dettata dalla paura, dal sacrosanto istinto di difendere se stesso, la sua famiglia, il suo territorio.

È ridicolo pensare che un cittadino, aggredito nella *privacy* della sua casa da uno sconosciuto che vi si è introdotto con violenza, possa misurare la reazione di difesa non tanto della sua proprietà, ma della sicurezza

e dell'incolumità sua e degli appartenenti alla sua famiglia.

E non ci si venga a dire che con tali ragionamenti si antepone, in un'ipotetica scala di valori, quello della «roba» a quello della vita umana.

Non si tratta di questo, perché altrimenti ciò dovrebbe valere anche per le forze di polizia.

Il cittadino che si difende legittimamente, al pari dell'agente dell'ordine, agisce *in primis* per la difesa di un diritto, del diritto proprio od altrui di essere libero e sicuro all'interno delle mura domestiche o del luogo di lavoro e difende in quel momento tutta la comunità civile.

Insomma l'agredito che esercita il diritto alla difesa legittima nel proprio domicilio o di fronte ad un'aggressione armata subisce una minaccia talmente profonda che non è possibile ipotizzare un eccesso nell'esercizio del diritto medesimo.

Si propone pertanto che all'articolo 52 del codice penale si aggiunga un altro articolo (52-*bis*) che recita testualmente:

«Non si dà luogo al criterio di proporzionalità, di cui all'articolo 52, qualora il pericolo attuale di un'offesa ingiusta sia rappresentato dal porto di un'arma o in caso di violazione del domicilio dell'agredito».

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Dopo l'articolo 52 del codice penale è inserito il seguente:

«Art. 52-bis. - (*Esclusione del criterio di proporzionalità*). – Non si dà luogo al criterio di proporzionalità, di cui all'articolo 52, qualora il pericolo attuale di un'offesa ingiusta sia rappresentato dal porto di un'arma o in caso di violazione del domicilio dell'agredito».